



Circolare Informativa 4/90

\*\*\*\*\*

In allegato trasmettiamo la Circolare n. 8 della Serie Tecnica 0 emessa dall' ABI in data 2 Aprile 1990 dal titolo

CONTRATTI BANCARI-TIPO (pos. 1195-II)

Norme bancarie uniformi relative al pegno su saldo di conto corrente o di deposito bancario normativo; al pegno di credito; alla cessione di crediti e al mandato irrevocabile all' incasso di crediti.

nonchè gli Atti integrativi alla circolare suddetta emessi in data 20 Aprile 1990.

Con i migliori saluti

**ASSIFACT**  
Associazione fra le Società di Factoring Italiane

Presidenza e Segreteria:  
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

Prot.

LG/ 003685

Roma,

20 APR 90

ALLE ASSOCIATE

Contratti bancari-tipo (pos. 1195-II)

Norme Bancarie Uniformi relative al pegno su saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo; al pegno di credito; alla cessione di credito e al mandato irrevocabile all'incasso di crediti

Atti integrativi

Si fa seguito alla circolare Serie Tecnica O n. 8 del 2 aprile scorso con la quale sono state diffuse le Norme Bancarie in oggetto, per fornire ulteriori chiarimenti al riguardo e per trasmettere il testo di taluni atti e dichiarazioni che consentono una migliore utilizzazione di dette Norme.

1. Atti integrativi dei contratti-tipo di pegno su saldo e di pegno su crediti verso terzi - Negli schemi-tipo in parola sono contenute pattuizioni volte a consentire sia la variazione del credito concesso in relazione alla variazione del valore e/o dei beni oggetto del pegno, sia la sostituzione dei beni offerti in garanzia, stabilendosi comunque il mantenimento dell'efficacia dell'originario vincolo pignoratizio. Occorre pertanto approntare appositi atti integrativi che disciplinino dette fattispecie nei rapporti con la clientela.

Poiche' la giurisprudenza non e' pacifica circa la permanenza della prelazione collegata con l'originario pegno in caso di sostituzione dei beni oppegnorati e, del pari, analoghi dubbi permangono nell'ipotesi di integrazione della garanzia a seguito della diminuzione della stessa, appare in ogni caso opportuno acquisire sugli atti integrativi la data certa secondo i consueti criteri noti alla prassi bancaria: una simile soluzione, infatti, consente all'azienda di credito di utilizzare detti atti come nuove scritture di pegno, in modo da superare eventuali contestazioni mosse alla efficacia delle clausole contrattuali sopra menzionate.

Per tali ragioni, gli atti in parola (cfr. allegati nn. 1 e 2) sono stati strutturati facendo riferimento, da un lato, a quanto gia' stabilito nei contratti-tipo, quasi ne fossero una mera ricognizione, ed evidenziando, dall'altro, la manifestazione di volonta' del costituente di offrire in pegno altri beni.

2. Modulistica accessoria per la cessione ed il pegno di crediti - Il perfezionamento erga omnes sia del pegno che della cessione di crediti e' subordinato alla notifica al debitore o all'accettazione da costui effettuata con atto avente data certa (cfr. artt. 1265 e 2800 cod. civ.). Ove si voglia seguire la seconda alternativa - giacche' per l'altra valgono ovviamente le norme del codice di rito - si e' elaborato il testo di una lettera (cfr. allegato n. 3) firmata dal cedente o dal costituente e spedita per raccomandata dalla banca, indirizzata al debitore del credito ceduto o costituito in pegno, con la quale, nel dargli notizia della conclusione del negozio di garanzia, lo si invita ad effettuare il pagamento di quanto dovuto direttamente presso gli sportelli della banca medesima ed a restituire a quest'ultima (sempre per raccomandata e senza immetterlo in busta) un apposito atto di accettazione debitamente firmato.

Accanto alla procedura ora descritta, si segnala come la lettera indirizzata al debitore venga talvolta sottoscritta direttamente dalla banca creditrice, pur risultando comunque prevalente la prassi sopra menzionata: va da se' che ove si segua il diverso comportamento ora segnalato, occorre adattare di conseguenza il contenuto della lettera in parola.

L'esigenza di non immettere in una busta l'atto di accettazione restituito dal terzo debitore e' volta, secondo le indicazioni della giurisprudenza, a far acquisire allo stesso il requisito della data certa attraverso l'apposizione del timbro postale sul corpo del documento. Anche di questo atto, che deve essere accluso alla lettera di cui sopra, si e' predisposto uno schema uniforme.

La procedura ora delineata presuppone, per realizzare l'opponibilita' erga omnes della cessione o del pegno, la collaborazione del terzo che restituisca debitamente firmato e con le modalita' predette l'atto di accettazione. Occorre peraltro precisare che, laddove una simile collaborazione non venga prestata, la comunicazione effettuata dalla banca (per raccomandata) e' comunque sufficiente ad impedire che abbia effetto liberatorio l'eventuale pagamento al creditore originario.

E' stato infatti ritenuto applicabile anche al pegno di crediti il principio enunciato dall'art. 1264, comma 2 cod. civ. in tema di cessione (cfr. RUBINO, La responsabilita' patrimoniale. Il pegno, Torino, 1956, pag. 234; PRATIS, Della tutela dei diritti, in "Commentario al codice civile", Torino, 1982, pag. 131; Trib. Milano, 17 settembre 1981, in "Fallimento", 1982, pag. 1260; Trib. Milano, 19 luglio 1982, in "Banca, borsa e titoli di credito", 1983, II, pag. 216), affermandosi in particolare che "anche in difetto di notifica o di accettazione, la costituzione del pegno ha effetto nei confronti del debitore qualora il creditore pignoratizio riesca a provare che il debitore era a conoscenza della costituzione" (Trib. Milano, 19 luglio 1982, cit.). Ai

fini di tale prova, sebbene la giurisprudenza sia pressoché concorde nel ritenere sufficiente una comunicazione attuata in qualsiasi modo (sul punto cfr. le sentenze citate da MACCARONE, Lo "sconto" di fatture e di ricevute bancarie, in "le operazioni bancarie", a cura di Portale, Milano, 1978, II, pag. 779), e' apparso comunque preferibile prevedere il ricorso al mezzo della raccomandata, che offre utili elementi anche per la dimostrazione della data in cui la comunicazione stessa è stata effettuata.

E' stato segnalato, con riferimento alla cessione di crediti, che quando la stessa riguarda un debitore estero, risulta opportuno che quest'ultimo venga "rassicurato" sulla circostanza che la cessione non implica né presuppone alcuna valutazione negativa circa le condizioni economiche del cedente; a questo scopo la lettera di comunicazione può essere accompagnata o integrata - a seconda che sia firmata dal cedente o dalla banca - da una dichiarazione dell'azienda di credito avente il seguente o analogo tenore: "L'allegata/presente comunicazione viene inviata unicamente per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge italiana per il perfezionamento della garanzia costituita dalla cessione di credito. Essa pertanto non ha alcun riferimento alla situazione economico-finanziaria della ditta cedente".

3. Modulistica accessoria al mandato all'incasso di crediti - E' stato predisposto (cfr. allegato n. 4) il testo della lettera, inviata dalla banca per raccomandata e firmata dal mandante, con la quale si comunica al debitore l'avvenuto conferimento del mandato, invitandolo a pagare quanto dovuto direttamente all'azienda mandataria.

4. Cessione e mandato redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Con riferimento al disposto dell'art. 69 del T.U. sulla contabilità dello Stato (r.d. 19 novembre 1923, n. 2440), e' stato predisposto uno schema di cessione da stipularsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata (cfr. allegato n. 5), che ricalca nella sostanza quello elaborato sotto forma di corrispondenza commerciale.

In particolare, nell'art. 1 e' stata trasfusa la previsione relativa all'impegno del cedente (contenuta nel preambolo dello schema predisposto come corrispondenza commerciale) di garantire la proprietà, la disponibilità e la libertà del credito ceduto da ogni vincolo.

L'art. 4 assoggetta l'erogazione del fido alla condizione sospensiva che la cessione sia approvata dalla Pubblica Amministrazione, introducendo un termine massimo, scaduto il quale senza che tale approvazione sia intervenuta, viene meno l'impegno della banca a concedere il finanziamento. Una simile clausola, come evidenziato nella relativa nota, può ovviamente omettersi qualora lo schema in parola sia utilizzato per crediti per i quali non sia necessaria l'approvazione della cessione da parte della Pubblica Amministrazione.

Anche per il mandato e' stato predisposto uno schema da redigersi sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (cfr. allegato n. 6), che ripropone i contenuti dell'atto strutturato come corrispondenza commerciale.

Peraltro, giova sottolineare che la normativa contenuta nel r.d. 23 marzo 1924, n. 827, sembra vanificare l'operativita' della clausola di irrevocabilita' del mandato convenuta a favore della banca mandataria, disponendo che "i pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto e a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finche' la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle Amministrazioni, agli Uffici, agli Enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento" (art. 295). Proprio in applicazione di tale norma - che pare comunque far salva la possibilita' di una revoca - sembra che talune Pubbliche Amministrazioni riconoscano solo procure speciali ad esigere, con le quali venga conservata al mandante la facolta' di riscuotere direttamente il proprio credito.

Tuttavia, poiche' sono emersi operativamente anche comportamenti difformi, nel senso cioe' di Pubbliche Amministrazioni che hanno regolarmente accettato la notifica di mandati irrevocabili all'incasso, redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, si e' ritenuto opportuno predisporre egualmente lo schema uniforme di simili atti.

Con riferimento all'ipotesi ora menzionata, mette conto segnalare come si registri anche la diversa prassi (sia pure meno diffusa) di disciplinare fra le parti il contenuto del mandato, limitandosi a notificare alla Pubblica Amministrazione una semplice procura all'incasso, conferita all'azienda di credito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Una simile prassi consente altresì di evitare di portare a conoscenza del terzo (Pubblica Amministrazione) il rapporto di credito garantito dal mandato.

Ove si intenda seguire questo diverso comportamento, occorre disciplinare il rapporto gestorio opportunamente integrando lo schema-tipo approntato con il collegamento al rilascio della procura. Tale procura - da stipularsi come sopra specificato - puo' avere il seguente o analogo tenore:

"Con la presente il/i sottoscritto/i..... conferisce/conferiscono alla.....(azienda di credito)....., in persona di....., procura irrevocabile, in quanto anche nell'interesse di quest'ultima ai sensi dell'art. 1723, comma 2 cod. civ., ad esigere ed incassare tutte le somme dovute in dipendenza del credito dallo stesso vantato nei confronti di....., derivante da....."

\* \* \*

In relazione ai contratti-tipo diramati con la circolare citata in apertura e ad integrazione delle considerazioni nella stessa illustrate, si precisa quanto segue.

A. In tema di pegno di saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo, si e' evidenziata nella circolare la portata del combinato disposto dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 2, con riferimento alla disciplina della reviviscenza della garanzia. Al riguardo, si segnala l'opportunita' di utilizzare una simile disciplina contrattuale con estrema cautela ed in relazione a particolari fattispecie, potendo risultare non del tutto sicura la possibilita' di non restituire i beni costituiti in garanzia una volta estinta l'obbligazione principale, tenuto anche conto che il rischio di una dichiarazione di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento effettuato potrebbe prolungarsi nel tempo.

B. In ordine al pegno di crediti verso terzi, l'art. 5, comma 3 nulla dispone circa il riconoscimento o meno degli interessi sulle somme rimosse e depositate dalla azienda di credito in apposito conto vincolato. Al riguardo e' da ritenersi peraltro che detto conto debba considerarsi fruttifero, giacche' altrimenti risulterebbe ingiustificato il "danno" economico derivante al costituente per la mancata produzione di interessi su somme la cui indisponibilita' puo' talora protrarsi notevolmente nel tempo, a seconda della durata dell'affidamento garantito.

C. Nello schema di cessione pro solvendo di crediti a scopo di garanzia, non e' prevista la possibilita' che il cedente non coincida con l'affidato, vuoi perche' un'ipotesi di non coincidenza fra detti soggetti e' nella prassi pressoché inesistente, vuoi per la difficolta' di individuare con chiarezza il ruolo e la responsabilita' del terzo cedente in caso di inadempimento del debitore ceduto (cfr. art. 1267 cod. civ.).

D. Per quanto attiene al mandato irrevocabile all'incasso di crediti, si segnala che anche per tale rapporto - sulla falsariga di quanto gia' previsto per il pegno e la cessione di crediti - puo' ipotizzarsi la predisposizione di una dichiarazione del debitore, il quale, nel prendere atto del conferimento del mandato, accetta di pagare il proprio debito alla banca mandataria: cio' all'evidente scopo di impegnare il terzo al rispetto del meccanismo gestorio.

E. In tutti gli schemi trasmessi con la ripetuta circolare, e' stata introdotta una clausola con la quale si prevede che le garanzie prestate sono regolate dalla legge italiana. Si precisa al riguardo che, ovviamente, detta pattuizione puo' essere modificata ove richiesto dalla particolare tipologia dell'operazione che si intende in concreto realizzare, individuando la legislazione volta per volta applicabile.

\*\*\*

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento su quanto precede, e' gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Felice Gianani)



6 allegati

**ATTO INTEGRATIVO PER IL PEGNO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE  
O DI DEPOSITO BANCARIO**

Spett.le Azienda di credito

In relazione all'atto di costituzione in pegno di cui alla lettera in data ..... ed alle successive comunicazioni, ferme restando le clausole e le condizioni contenute negli atti sovrarichiamati, di cui la presente si intende parte integrante, Vi confermo che, in dipendenza confermiamo

del/della:

- [ ] deposito in garanzia di somme nel conto corrente e/o deposito bancario di valori descritti in calce, da me oggi effettuato, la noi garanzia pignoratizia si estende alle somme e/o valori così depositati ed il credito concesso a: ..... (1) viene ..... (2)
- [ ] sostituzione, da me oggi effettuata, del saldo di noi conto corrente e/o dei valori costituiti in pegno, con deposito bancario il saldo di conto corrente e/o i valori descritto/i deposito bancario



in calce, la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle somme  
e/o valori sostituiti ed il credito concesso a: .....  
.....(1) viene  
..... (2)

- [ ] ritiro dalla garanzia pignoratizia del saldo di  
conto corrente e/o dei valori descritti in calce, da me  
deposito bancario noi  
oggi effettuato, il credito concesso a: ..... (1)  
viene..... (2)
- [ ] modificazione del valore della garanzia, il credito concesso  
a: .....(1) viene .....  
..... (2).

#### DISTINTA DELLE SOMME E DEI VALORI

dati in pegno

svincolati dal pegno

.....I.....  
.....I.....  
.....I.....  
.....I.....  
.....I.....  
.....I.....  
.....I.....

ATTO INTEGRATIVO PER IL PEGNO DI CREDITI VERSO TERZI

Spett.le Azienda di credito

In relazione all'atto di costituzione in pegno di cui alla lettera in data ..... ed alle successive comunicazioni, ferme restando le clausole e le condizioni contenute negli atti sovrarichiamati, di cui la presente si intende parte integrante, Vi confermo che, in dipendenza  
confermiamo  
del/della:

- [ ] costituzione in garanzia dei crediti e/o valori descritti in calce, da me oggi effettuata, la garanzia pignoratizia si  
noi  
estende ai crediti e/o valori cosi' individuati ed il credito concesso a: .....  
.....(1) viene .....(2)
- [ ] sostituzione, da me oggi effettuata, dei crediti e/o valori  
noi  
costituiti in pegno, con i crediti e/o valori descritti in calce, la garanzia pignoratizia si trasferisce sui crediti e/o valori sostituiti ed il credito concesso a: .....  
.....(1) viene ..... (2)
- [ ] ritiro dalla garanzia pignoratizia dei crediti e/o valori

firma .....  
indirizzo .....

data .....

-----  
(1) Precisare i termini dell'operazione garantita ed il  
soggetto contraente, che puo' essere lo stesso costituente o un  
terzo.

(2) Elevato a ..... ridotto a .....  
confermato in .....

descritti in calce, da me oggi effettuato, il credito  
noi

concesso a: ..... (1) viene..... (2)

[ ] modificazione nella valutazione dei crediti e/o valori costi-  
tuiti in pegno, il credito concesso a: .....  
.....(1) viene ..... (2).

### DISTINTA DEI CREDITI E VALORI

dati in pegno

svincolati dal pegno

.....I.....  
.....I.....  
.....I.....  
.....I.....  
.....I.....  
.....I.....  
.....I.....

firma .....

indirizzo .....

data .....

-----  
(1) Precisare i termini dell'operazione garantita ed il  
soggetto contraente, che puo' essere lo stesso costituente o un  
terzo.

(2) Elevato a ..... ridotto a .....  
confermato in .....

**SCHEMA DI CESSIONE PRO SOLVENDO A SCOPO DI GARANZIA (DA  
STIPULARSI PER ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA)**

Tra

(Azienda di credito), con sede in ....., partita IVA n.  
....., nella persona di .....

e

la (Ditta/Societa'), con sede in ....., partita IVA  
n. ...., nella persona di .....

premessi

- a) che, nei confronti della (Ditta'/Societa'), la (Azienda di credito) ..... (1);
- b) che la (Ditta/Societa') di seguito indicata come "cedente" dichiara di essere creditrice di ..... (2) per l'importo di Lit. ...., oltre ad interessi maturati e maturandi, derivante da ..... (3);
- c) che i documenti da cui risulta il credito ceduto sono consegnati all'Azienda di credito ai sensi dell'art. 1262 cod. civ.;

-----  
(1) Precisare i termini dell'operazione garantita ("vanta un credito derivante da ....."; "e' disposta a concedere ...."; ecc.).

(2) Indicare il nominativo del debitore ceduto.

(3) Indicare il titolo da cui deriva il credito ceduto.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Il cedente garantisce l'esistenza del credito indicato al punto b) delle premesse e dichiara che il credito stesso e' di sua piena titolarita' e disponibilita' e non e' soggetto a pignoramento, sequestro o altri vincoli. Si impegna altresì a comunicare immediatamente per iscritto all'Azienda di credito l'eventuale sorgere di detti vincoli, nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito ceduto e/o al rapporto che vi ha dato origine.

Art. 2 - Il credito e' ceduto pro solvendo a favore dell'Azienda di credito, in garanzia del credito concesso dalla stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese, comprese quelle di cui all'art. 10, ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito concesso.

Nel caso che l'aumento del credito concesso avvenga contro cessione in garanzia di altri crediti, il complessivo credito ceduto garantisce l'ammontare dell'intero credito concesso, come individuato nel comma precedente.

La cessione pro solvendo del credito garantisce anche gli eventuali utilizzi che l'Azienda di credito consentisse oltre i limiti del credito concesso o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso.

Art. 3 - La cessione pro solvendo non pregiudica il diritto dell'Azienda di credito all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il cedente, sia verso gli altri eventuali coobbligati.

La cessione pro solvendo del credito ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore dell'Azienda di credito.

Art. 4 - L'esecuzione dell'operazione garantita e' sottoposta alla condizione sospensiva che la presente cessione sia approvata da parte di .....(4), fermo restando che, qualora detta approvazione non pervenga entro .... mesi dalla data del presente atto, il contratto relativo all'operazione medesima e' da intendersi improduttivo di qualsiasi effetto.

Resta comunque inteso che, al fine di acquisire l'approvazione dell'Amministrazione di cui al comma precedente, il cedente, congiuntamente all'Azienda di credito, provvede ad inviare all'Amministrazione stessa apposita lettera raccomandata, indipendentemente dalla notifica del presente atto (5).

Art. 5 - La cessione pro solvendo si intende altresì' effettuata a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - già' in essere o che dovesse sorgere a favore dell'Azienda di credito verso il cedente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o

-----  
(4) Indicare la Pubblica Amministrazione debitrice.

(5) L'art. 4 va omesso ove non ricorra l'ipotesi di una cessione di credito per la quale sia necessaria l'approvazione da parte della Pubblica Amministrazione. In tal caso occorre integrare l'art. 1 con un secondo comma del seguente tenore: "Il cedente prende atto che e' in facoltà' dell'Azienda di credito consentire l'utilizzo del credito concesso solo dopo che sia pervenuta alla stessa la dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, ovvero sia stata a questi effettuata la notifica della cessione medesima".

dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

Art. 6 - Qualora il valore dei crediti ceduti in garanzia abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con la cessione pro solvendo di altri crediti di gradimento dell'Azienda di credito - che, a giudizio di questa, siano tali da consentire il permanere del credito concesso - l'Azienda di credito, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, puo' ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione, anche verbale, al cedente.

In tal caso, il cedente e' tenuto, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione predetta.

Art. 7 - Le somme incassate dall'Azienda di credito in virtu' della cessione sono portate ad estinzione o decurtazione, a giudizio della Azienda stessa, di una o piu' delle obbligazioni garantite, come individuate anche ai sensi dell'art. 5.

Qualora le somme relative al credito ceduto pervengano in tutto o in parte alla Azienda di credito attraverso titoli di credito intestati o girati al cedente, l'Azienda stessa e' autorizzata fin d'ora ad apporvi la



girata, anche per quietanza, in nome e conto di quest'ultimo.

Resta fermo comunque, considerato lo scopo di garanzia della presente cessione, l'obbligo del cedente di rimborsare, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, tutto quanto dovuto all'Azienda di credito in dipendenza delle obbligazioni garantite, come individuate anche ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 - L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dell'Azienda di credito sono fatti al cedente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 9 - Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", in vigore presso l'Azienda di credito, che il cedente dichiara di conoscere.

Art.10 - Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che l'Azienda di credito dovesse sostenere in relazione al presente atto sono a carico del cedente.

Art.11 - La presente cessione e' regolata dalla legge italiana.

Per qualunque controversia e' competente l'Autorita' giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la

6)

           filiale dell'Azienda di credito che ha  
sede centrale  
effettuato le operazioni garantite.

firma .....

indirizzo.....

data.....

firma .....

indirizzo .....

**ATTO DI ACCETTAZIONE DEL DEBITORE DEL CREDITO**  
**CEDUTO O COSTITUITO IN PEGNO**

Spett.le Azienda di credito

Il/la .....(1) con sua del .....mi/ci comunica di  
aver ceduto ..... a Vostro favore con atto in data . . .  
costituito in pegno  
il suo credito nei nostri confronti di Lit. ...., oltre  
interessi maturati e maturandi, scadente il ..... e derivante da  
..... (2).

Nel confermarVi la sussistenza di detto credito, libero da  
pignoramento, sequestro o altri vincoli, dichiaro di  
dichiariamo  
accettare la cessione di cui sopra a tutti gli effetti  
il pegno  
di legge; pertanto provvedero a versarVi direttamente alla  
provvederemo  
scadenza indicata quanto da me dovuto in dipendenza del rapporto  
noi  
da cui sorge il credito nei miei confronti a Voi  
nostri  
ceduto .....  
costituito in pegno

Distinti saluti.

data.....

firma.....

indirizzo .....

-----  
(1) Indicare il nominativo del cedente o costituente il  
pegno.

(2) Indicare il titolo da cui deriva il credito ceduto o  
costituito in pegno.

\* \* \*

L'atto di accettazione sopra riportato deve essere fatto pervenire al terzo debitore accluso ad una lettera, che provvederà la banca stessa a spedire per raccomandata, del seguente tenore:

Spett.le.....

(debitore del credito ceduto  
o costituito in pegno)

e p.c.:

Spett.le Azienda di credito

Vi comunico di aver ceduto con atto in  
comunichiamo costituito in pegno  
data ..... a favore della (Azienda di credito) il mio/no-  
stro credito nei Vostri confronti, di Lit. ...., oltre inte-  
ressi maturati e maturandi, scadente il ..... e derivante da  
..... (1).

Nel richiederVi di effettuare direttamente alla (Azienda di  
credito) alla scadenza indicata il pagamento di quanto dovuti/ci, Vi prego  
preghiamo

-----  
(1) Indicare il titolo da cui deriva il credito ceduto o  
costituito in pegno.

3)

di spedire per raccomandata alla predetta Azienda di credito l'ac-  
cluso atto di accettazione debitamente da Voi firmato e senza  
immetterlo in busta.

Distinti saluti.

data.....

firma .....

indirizzo .....

(il cedente o  
costituente il pegno)

**SCHEMA DI MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO DI CREDITI (DA  
STIPULARSI PER ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA)**

Tra

(Azienda di credito), con sede in ....., partita IVA n.  
....., nella persona di .....

e

la (Ditta/Societa'), con sede in ....., partita IVA n.  
....., nella persona di .....

premessi

- a) che, nei confronti di ....., la (Azienda di credito)  
..... (1);
- b) che la (Ditta/Societa'), di seguito indicata come "mandante",  
dichiara di essere creditrice di ..... (2) per l'im-  
porto di Lit. ...., oltre ad interessi maturati e  
maturandi, derivante da ..... (3);

si conviene e si stipula quanto segue:

- 
- (1) Precisare i termini dell'operazione garantita ("vanta un  
credito derivante da ...."; e' disposta a concedere ..."; ecc.).
  - (2) Indicare il nominativo del debitore del credito da ri-  
scuotere.
  - (3) Indicare il titolo da cui deriva il credito da riscuo-  
tere.

Art. 1 - Il mandante conferisce alla Azienda di credito mandato irrevocabile, in quanto anche nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, cod. civ., ad esigere ed incassare - anche mediante girata, pure per quietanza, di titoli di credito che dovessero pervenire all'Azienda di credito medesima intestati o girati al nome del mandante - tutte le somme dovute in dipendenza del credito indicato al punto b) delle premesse.

I documenti da cui risulta il credito sono consegnati alla Azienda di credito e il mandante dichiara, sin d'ora, di avere per rato e valido l'operato della stessa, fermo restando che l'esecuzione del presente mandato e' senza corrispettivo.

Art. 2 - Le somme da incassare in dipendenza del mandato sono riscosse dall'Azienda di credito, anche nel proprio interesse, a fronte del credito concesso dalla stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese, comprese quelle di cui all'art. 6, ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito medesimo.

Art. 3 - Le somme incassate dall'Azienda di credito in virtu' del mandato sono portate ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito vantata dall'Azienda stessa in dipendenza sia delle obbligazioni individuate nel precedente articolo, sia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - gia' in essere o che dovesse sorgere a favore dell'Azienda di credito verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma

concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

L'Azienda di credito ha diritto di imputare le somme riscosse in esecuzione del mandato ad estinzione o decurtazione, a suo giudizio, di una o piu' delle obbligazioni garantite.

Art. 4 - L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dell'Azienda di credito sono fatti al mandante con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 5 - Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", in vigore presso l'Azienda di credito, che il mandante dichiara di conoscere.

Art. 6 - Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che l'Azienda di credito dovesse sostenere in relazione al presente atto sono a carico del mandante.

Art. 7 - Il presente mandato e' regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia e' competente l'Autorita' giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la



filiale     dell'Azienda di credito che ha  
sede centrale  
effettuato le operazioni garantite.

firma .....

indirizzo .....

firma .....

indirizzo .....

data .....

**COMUNICAZIONE AL DEBITORE DEL CONFERIMENTO**  
**DEL MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO**

Spett.le .....  
(debitore del credito  
da riscuotere)

e p.c.:

Spett.le Azienda di credito

Vi comunico che, con atto in data .....,  
comunichiamo  
ho conferito alla (Azienda di credito)  
abbiamo  
mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, secondo comma cod.  
civ., ad esigere ed incassare tutte le somme dovute in dipendenza  
del credito da me vantato nei Vostri confronti,  
noi  
derivante da ..... (1).

Resta pertanto inteso che dovrete effettuare direttamente  
alla (Azienda di credito), alle scadenze convenute, il pagamento  
di quanto dovutomi/ci.

Distinti saluti.

data .....

firma .....  
(il mandante)

-----  
(1) Indicare il titolo da cui deriva il credito da riscuo-  
tere.

ALLE ASSOCIATE

Roma, 2 aprile 1990

CONTRATTI BANCARI-TIPO (pos. 1195-II)

*Norme Bancarie Uniformi relative al pegno su saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo; al pegno di credito; alla cessione di crediti e al mandato irrevocabile all'incasso di crediti*

1. Nell'ambito dei lavori di revisione delle Norme Bancarie Uniformi concernenti le garanzie bancarie (che hanno condotto alla predisposizione dei nuovi schemi di fidejussione, diramati con circolare ABI. Serie Tecnica O n. 20 del 17 giugno 1987), è emersa l'esigenza di ampliare le tipologie dei contratti uniformi, allo scopo di disciplinare in modo omogeneo assetti negoziali che presentano ormai una diffusa utilizzazione nella prassi creditizia.

In questo contesto - con il valido ausilio della Commissione Legale - sono stati elaborati i seguenti quattro schemi-tipo:

- a) «Condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo»;
- b) «Condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di crediti verso terzi»;
- c) «Condizioni generali uniformi relative alla cessione *pro solvendo* di crediti a scopo di garanzia»;
- d) «Condizioni generali uniformi relative al mandato irrevocabile all'incasso di crediti».

Nel trasmettere in allegato detti schemi, si evidenziano in appresso le caratteristiche salienti delle pattuizioni elaborate.

2. *Pegno di saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo* - Giova premettere come, dal punto di vista funzionale, si è ritenuto opportuno elaborare due distinti atti a seconda che la garanzia sia costituita su un credito derivante da saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo in essere presso la stessa banca creditrice pignorataria (pegno irregolare *ex art. 1851 cod. civ.*), ovvero su crediti vantati dal costituente verso terzi. Ancorché la disciplina delle due fattispecie possa in qualche misura coincidere, è parso preferibile assoggettarle a diversa regolamentazione, in funzione sia dell'impostazione codicistica del pegno irregolare, sia della maggior diffusione che il pegno su saldo di conto ha nella prassi e che giustifica la predisposizione di un autonomo atto.

Con riferimento al contratto in esame, si evidenzia che esso attiene soltanto all'ipotesi di libretto nominativo, giacché nel caso di libretto al portatore, attesa la natura di titolo di credito ad esso riconosciuta, occorre seguire le formalità proprie della costituzione in pegno di titoli. Tale impostazione aderisce al prevalente orientamento della giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cass., 11 novembre 1982, n. 5949, in «Banca, borsa e titoli di credito», 1983, II, pag. 408; App. Milano, 7 aprile 1981, «ivi», 1982, II, pag. 55) e della dottrina in materia (REPETTO, *Questioni in tema di pegno di titoli di credito*, in *I titoli di credito*, a cura di Pellizzi, Milano, 1980, pag. 543), registrandosi quale unico precedente difforme Cass., 13 aprile 1977, n. 1380, in «Foro italiano», 1977, I, col. 2713.

Venendo ora all'esame dell'articolato, si precisa che nel *preambolo* il riferimento alla estensione del pegno agli interessi maturati e maturandi sul saldo trova supporto nel disposto dell'art. 2791 cod. civ., rimanendo escluso perciò il «patto contrario» con una clausola che appare ricognitiva di un principio di legge.

All'art. 1 si è prevista la possibilità che l'aumento del credito concesso sia disposto a fronte della costituzione in pegno di «altre somme e/o valori» (*comma 3*), ovvero che siano accettati dall'azienda di credito, in sostituzione di quelli originariamente costituiti in garanzia, «somme e/o altri valori» (*comma 5*), ovvero ancora che la garanzia sia integrata con somme e/o valori (*art. 4, comma 1*). Una simile possibilità intende assicurare una maggiore versatilità operativa allo schema in commento, di sicura utilizzazione nei rapporti fra le parti.

L'art. 1, *comma 4* prevede la reviviscenza della garanzia in caso di «annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da chiunque effettuati», nel presupposto che essa non contrasti con il carattere di accessorialità tipico di ogni garanzia che impone, in conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione principale, lo svincolo dei beni pignorati. A sostegno della validità di una simile clausola, può evidenziarsi come essa appaia in linea con l'interpretazione fornita dalla dottrina dell'art. 2881 cod. civ., che disciplina la conservazione o la nuova iscrizione dell'ipoteca in caso di nullità o inesistenza della causa estintiva dell'obbligazione principale. Invero, il principio contenuto in detto articolo è stato inteso come previsione avente carattere generale, valevole per le altre garanzie reali ed anche per quelle personali: cfr. per tutti DE MARCO-SPARANO, *La fideiussione bancaria*, Milano, 1981, pag. 107.

Tale clausola va coordinata con la previsione di cui all'art. 2, che dispone il permanere del pegno fino a «definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite», dovendosi intendere l'aggettivo «definitiva» come indicante proprio il completo ristoro delle ragioni di credito della banca, anche tenuto conto di eventuali situazioni che possano inficiare i pagamenti effettuati.

L'art. 3 ripropone la clausola di estensione della garanzia ad altri crediti, già presente nei vigenti schemi uniformi di pegno, riformulata sulla falsariga della analoga pattuizione contenuta nelle condizioni generali uniformi relative alla fideiussione.

Si è introdotta all'art. 4 la pattuizione concernente l'ipotesi di diminuzione della garanzia, potendosi detta ipotesi verificare anche nel caso di costituzione in pegno di saldi, ad esempio per quelli espressi in valuta.

L'art. 5 prevede come meccanismo di realizzazione della garanzia la possibilità di utilizzare il saldo oppignorato «ad estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite», sulla falsariga di quanto disposto da Cass. n. 1380/1977, cit., ancorché detta decisione riguardasse una fattispecie in cui venivano a coincidere nella stessa banca emittente le posizioni di debitore (*ex deposito*) e creditore (*ex finanziamento*). Va da sé che laddove il costituente il pegno sia soggetto diverso dall'affidato, non può tecnicamente parlarsi di compensazione, sebbene il risultato sotto il profilo economico sia sostanzialmente equivalente.

L'art. 9, nel dichiarare applicabili le Norme relative ai conti correnti di corrispondenza, evidenzia come si sia avuta presente come ipotesi prevalente quella nella quale l'operazione garantita sia un affidamento regolato in conto corrente. Tuttavia, la disciplina prevista nello schema in commento è applicabile anche a rapporti non regolati in questo contesto. Ovviamente, tale osservazione vale anche per gli schemi di garanzia di seguito commentati.

3. *Pegno di crediti verso terzi* – Nel *preambolo* sono indicate, con riguardo all'oggetto del pegno, due ipotesi, la prima delle quali riferita al credito derivante da libretto nominativo emesso da altra banca, mentre la seconda attiene genericamente a crediti derivanti da ogni altro titolo (ad esempio, contratto di appalto, di fornitura, ecc.), che andrà specificato nell'apposito spazio.

Nel *penultimo capoverso del preambolo* si è prevista la facoltà per la banca di consentire l'utilizzazione del credito concesso solo dopo il perfezionamento della garanzia ai sensi dell'art. 2800 cod. civile.

Circa il contenuto degli artt. 1, commi 2 e 4, e 4, comma 1, si rinvia alle considerazioni svolte al precedente paragrafo con riferimento all'utilizzo della dizione «somme e/o valori».

Con riguardo alle modalità di realizzazione della garanzia, l'art. 5 prevede una disciplina articolata a seconda del titolo da cui nasce il credito oppignorato. Il comma 1 detta una regolamentazione generale secondo la quale, nel caso in cui l'inadempimento del debitore principale si verifichi prima della scadenza del credito dato in pegno, può realizzarsi la vendita del credito stesso mediante ricorso al giudice competente o attraverso «trattativa privata», quale forma di vendita liberamente determinabile fra le parti giusta il rinvio che l'art. 2804 cod. civ. opera al precedente art. 2797, ultimo comma cod. civile. Tale clausola è pertanto ricognitiva dello schema legale, tranne la riduzione ad un giorno del preavviso nei confronti del debitore-costituente, rispetto ai cinque stabiliti dal comma 2 del citato art. 2797 cod. civ.: del resto, quest'ultima prescrizione «deve ritenersi derogabile, nel senso che può essere prevista dalle parti l'osservanza di un termine più breve» (Cass., 15 aprile 1976, n. 1333, in «Foro italiano», 1976, I, col. 1501). Il termine di legge è stato invece riconosciuto al terzo datore di pegno, considerando l'estraneità di tale soggetto al rapporto di affidamento.

Il comma 2 prevede che il credito derivi da un libretto nominativo ed in detta ipotesi la realizzazione della garanzia avviene attraverso il rimborso del saldo del libretto medesimo ottenuto dall'emittente e la successiva compensazione con il credito vantato. Ove il libretto sia vincolato, la procedura ora descritta presuppone l'accordo della banca emittente a rinunciare al vincolo temporale, «scontando» il relativo saldo, mentre, in mancanza di tale accordo, l'azienda creditrice pignoratrice o attende la scadenza del vincolo o procede a termini del comma 1 dell'articolo in commento, chiedendo al giudice la vendita del credito.

Nella fattispecie ora menzionata, non è stabilito che, allo spirare del vincolo temporale apposto sul libretto, la banca creditrice pignoratrice debba attivarsi per riscuotere il saldo del libretto stesso, accreditandolo su un apposito conto in garanzia, come invece è previsto nel successivo comma: il vincolo infatti si rinnova automaticamente per un ulteriore identico periodo (cfr. art. 6 delle Norme Bancarie Uniformi sui libretti nominativi vincolati a termine, in ABI, *Contratti bancari-tipo*, Roma, 1986, pag. 58), onde non vi è pregiudizio delle ragioni vantate dal creditore pignoratizio.

Il comma 3 riguarda invece non la maturazione di un periodo di vincolo, bensì la scadenza di un credito non nascente da libretto, che implica comunque l'esigenza di riscuotere detto credito, indipendentemente dalla scadenza (o dall'inadempimento) dell'ob-

bligazione garantita: detto comma mira a consentire una riscossione a scopo conservativo delle somme relative al credito scaduto, finalizzata all'eventuale escussione del pegno.

Il comma 4 disciplina l'ipotesi nella quale il credito costituito in pegno avvenga attraverso titoli di credito girati o intestati al nome del costituente ed abilita la banca a provvedere al loro incasso, adempiendo a tutte le formalità necessarie, ivi compresa l'apposizione della quietanza laddove si tratti di assegni emessi sulla stessa filiale della banca (cfr. art. 18, ultimo comma, l. ass.).

4. *Cessione pro solvendo di crediti a scopo di garanzia* – Come si evince dalla stessa intitolazione dello schema in esame e da talune norme in esso contenute, si è voluto esplicitare il concetto che la cessione *pro solvendo* del credito è effettuata con preminente funzione di garanzia, attese le particolari caratteristiche che una simile configurazione presenta.

Infatti, qualora la fattispecie venga qualificata quale cessione in garanzia contestuale al credito garantito, la giurisprudenza ritiene applicabile l'art. 67, comma 2, l. fall., con la conseguenza che la stessa può essere revocabile solo se compiuta entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento e sempre che il curatore provi che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente (per riferimenti sul punto cfr. DOLMETTA-PORTALE, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano*, in «Banca, borsa e titoli di credito», 1985, I, pag. 278, nota 80).

Si è pertanto ritenuto opportuno adottare specifiche pattuizioni che introducano elementi idonei a differenziare in concreto la cessione con scopo di garanzia da quella soltanto *pro solvendo*. A questo riguardo giova rammentare che la prima figura «ha la compresenza del trasferimento immediato della titolarità del credito e dell'essere la detta struttura conformata da una causa di garanzia. Questo (...) aspetto distingue la cessione in garanzia dalla cessione *pro solvendo*, giacché in quest'ultima la garanzia è di mero fatto, risolvendosi in ciò che il creditore ha di fronte a sé due debitori, in posizione peraltro diversa» (DOLMETTA-PORTALE, *Cessione del credito*, cit., pag. 276). Ulteriore caratteristica fondamentale della cessione in garanzia consiste nella circostanza che «il rapporto garantito non entra in fase di quiescenza, potendo il creditore rivolgersi indifferentemente al cedente o al ceduto» (DOLMETTA-PORTALE, *Cessione del credito*, cit., pag. 277), mentre nella cessione *pro solvendo* il creditore può rivolgersi al cedente in via subordinata e cioè soltanto qualora non riesca a riscuotere il credito dal debitore ceduto (cfr. PAVONE LA ROSA, *Apertura di credito, cessione «pro solvendo» e pegno di crediti, girata in garanzia di cambiale tratta con clausola di cessione della provvista*, in «Banca, borsa e titoli di credito», 1959, II, pag. 540).

In attuazione di questa impostazione, si è inserita la clausola di cui al comma 3 dell'art. 5.

Circa l'esame dell'articolato, occorre avvertire che vi sono state trasfuse, con i necessari adattamenti, molte delle clausole già elaborate per il pegno di crediti, trovando esse analogo fondamento in detto contesto; tuttavia, onde attribuire alla cessione una propria specifica configurazione e per non appesantire eccessivamente i testi negoziali, non sono state riportate le clausole relative alla reviviscenza della garanzia ed alla sostituzione del credito ceduto con altri crediti o valori (cfr. art. 1, commi 3 e 4 dello schema relativo alla costituzione in pegno di crediti verso terzi).

5. *Mandato irrevocabile all'incasso di crediti* – Rispetto al pegno di crediti ed alla cessione *pro solvendo*, il mandato in *rem propriam* all'incasso, pur potendo esplicitare una funzione di garanzia indiretta, offre, come è noto, una minore tutela delle ragioni creditorie

della banca. Tale mandato infatti, sebbene non si sciogla, secondo la giurisprudenza, per effetto del fallimento del mandante, produce conseguenze pratiche assai modeste, essendosi riconosciuto, da un lato, che il curatore del mandante fallito ha sempre la facoltà di revoca per giusta causa (da ravvisarsi, per alcune pronunce, nelle stesse esigenze della procedura concorsuale: cfr. Cass., 1° febbraio 1983, n. 857, in «Diritto fallimentare», 1983, II, pag. 316; Cass., 2 luglio 1981, n. 4282, in «Giurisprudenza italiana», 1981, I, 1, col. 1417) e, dall'altro, che sussiste in ogni caso in capo al mandatario l'obbligo di versare alla procedura le somme incassate (cfr., *ex multis*, Cass., 26 febbraio 1981, n. 1182, in «Foro italiano», 1982, I, col. 237).

Poiché quest'ultimo indirizzo sembra ormai essersi consolidato nell'ambito della giurisprudenza, è da escludere che la figura in esame possa considerarsi una garanzia piena, essendo essa priva dell'effetto traslativo proprio della cessione e non offrendo, di certo, alcuna prelazione sulle somme riscosse, come invece si verifica con il pegno di crediti (per un'analisi della evoluzione giurisprudenziale in materia, cfr. ANGELICI-BUSOLETTI, *Garanzie bancarie proprie ed improprie e procedure concorsuali*, in «Giurisprudenza commerciale», 1985, I, pagg. 789 e segg.).

Attese le segnalate caratteristiche proprie della figura negoziale in parola, nel relativo schema uniforme - impostato secondo criteri di maggiore sinteticità - si sono trasfuse solo alcune delle clausole contenute nei contratti di pegno e di cessione di crediti.

\* \* \*


In relazione a quanto precede, l'Associazione ha incaricato la Bancaria Editrice S.p.A. di provvedere alla stampa delle lettere-contratto secondo i testi allegati alla presente.

Le Aziende di credito possono quindi richiedere alla Bancaria Editrice S.p.A. il numero di esemplari loro occorrenti dei moduli relativi ai contratti in parola, utilizzando l'unito modello di prenotazione, tenendo presente che il loro prezzo unitario, determinato con i consueti criteri di economicità, si aggirerà intorno a L. 600.

\* \* \*

Questa Associazione rammenta alle Aziende di credito l'opportunità di adottare i nuovi contratti-tipo secondo criteri di stretta uniformità, contribuendo così a realizzare nell'ambito del settore un comportamento unitario anche nella disciplina dei rapporti negoziali ora oggetto di regolamentazione uniforme.

*Il Presidente*



*allegati*

di cui n. 1 modulo di prenotazione

**CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI  
ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO  
DI CONTO CORRENTE O DI DEPOSITO BANCARIO RAPPRESENTATIVO**

[Empty rectangular box for stamp or signature]

A garanzia del/della ..... (1),  
con la presente costituisco in pegno a Voi .....  
costituuiamo .....  
oltre interessi maturati e maturandi, da Voi ..... (1).

- ☐ conto corrente n. .... presso di Voi e intestato a mio nome.  
nostro
- ☐ deposito rappresentato da libretto n. .... in nostro possesso, n. .... intestato a mio nome, da Voi emesso in data .....  
nostro

Il presente pegno si intende costituito alle seguenti condizioni:

**Art. 1 - Oggetto della garanzia rappresentata**

Le somme sono costituite a favore dell'Azienda di credito, in garanzia del credito della stessa e di quantunque sia dovuto, capitale, interessi, tasse, imposte, spese, comprese quelle di cui all'art. 10, ed ogni altro onere, in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito concesso.

Le somme sono versate sul conto corrente e/o sul deposito bancario sono assoggettate, una volta, all'originario pegno.

Nel caso che l'aumento del credito sia concesso contro costituzione in garanzia di altre somme e/o valori, il pegno complessivo garantisce l'ammontare dell'intero credito, come individuato nel primo comma.

(1) Precisare i termini dell'operazione garantita ed indicare il nominativo del debitore, che può essere lo stesso costituente o un terzo.



Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che l'Azienda di credito consentisse oltre i limiti del credito concesso o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso, nonché quanto fosse dovuto all'Azienda di credito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da chiunque effettuati.

Le somme e/o altri valori che con il consenso dell'Azienda di credito sono stati versati in sostituzione delle somme inizialmente depositate e/o a reintegrazione della garanzia, in caso di diminuito valore per qualsiasi causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno e non producono d'ora ogni effetto novativo.

#### **Art. 2 - Efficacia della garanzia**

Il pegno permane nella sua integrità fino a definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, compresi gli eventuali interessi, e senza che sia pregiudicato restando il diritto dell'Azienda di credito all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli altri eventuali coobbligati.

Inoltre, il pegno ha pieno effetto indipendentemente dall'esistenza di altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque e sotto qualsiasi forma o titolo, a favore dell'Azienda di credito.

#### **Art. 3 - Estensione della garanzia ad altri crediti**

Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere a favore dell'Azienda di credito verso il debitore, rappresentata da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quali, per esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di linee di credito, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di cambiali, rilasci di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

#### **Art. 4 - Diminuzione**

Qualora la garanzia, per qualunque causa, subisca una diminuzione e non sia stata integrata con altre somme o valori, l'Azienda di credito – che a giudizio di questa siano tali da consentire il permanere del credito concesso – l'Azienda di credito, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione, anche verbale, al debitore.

In tal caso, il debitore è tenuto, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione predetta.

#### **Art. 5 - Realizzazione della garanzia**

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, l'Azienda di credito, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto ed azione, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso o altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo, per capitale e interessi, dei rapporti di deposito e/o deposito bancario costituito in pegno ad estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite, e di procedere anche ai sensi degli artt. 3 e 6, dandone immediata comunicazione al costitutore.

#### **Art. 6 - Garanzia costituita da un terzo**

Se le somme sono costituite in pegno da un terzo, quest'ultimo è tenuto a osservare le norme e delle condizioni che regolano i rapporti garantiti.

L'Azienda di credito non è tenuta a fare al costitutore, il cui nome è iscritto, indagini relative alla situazione dei rapporti garantiti.

Nel caso in cui il terzo risulti egli stesso debitore dell'Azienda di credito in dipendenza di altre operazioni, il pegno si intende costituito anche in garanzia dei debiti del terzo e l'Azienda di credito ha facoltà di realizzare il pegno a norma dell'art. 5.

Il terzo non può esercitare il diritto di regresso nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti, sino a quando ogni debito del terzo verso l'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

#### **Art. 7 - Imputazione delle somme ricevute**

L'Azienda di credito ha diritto di imputare le somme ricevute in ogni caso di realizzazione del pegno ad estinzione o decurtazione, a suo giudizio, di uno o più delle obbligazioni garantite.

#### **Art. 8 - Invio di comunicazioni**

L'invio di lettere, telegrammi, telegrafici e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dell'Azienda di credito sono fatti con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o, in mancanza, all'indirizzo successivamente per iscritto.

#### **Art. 9 - Norme applicabili**

Per quanto non diversamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le «Norme che regolano i conti correnti e i servizi connessi», in vigore presso l'Azienda di credito, che il costitutore dichiara di accettare.

#### **Art. 10 - Spese ed oneri fiscali**

Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che l'Azienda di credito dovesse sostenere in relazione al presente atto, sono a carico del costitutore.

**Art. 11 - Legge applicabile e foro competente**

Il presente pegno è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria in cui si trova la  
filiale  
sede centrale dell'Azienda di credito che ha effettuato le operazioni.

(Indirizzo) .....

(Data) .....

Dichiaro altresì di approvare specificamente l'art. 341, secondo comma. cod. civ., le  
Dichiaro  
le seguenti condizioni:

**Art. 1** - quinto comma (permanenza).

**Art. 3** - (estensione della garanzia).

**Art. 4** - (riduzione immediata della garanzia in caso di termine per il pagamento).

**Art. 6** - terzo e quarto comma (limitazione alla garanzia in caso di responsabilità alle obbligazioni del terzo costituente e limitazione all'esercizio della garanzia in caso di surroga).

**Art. 11** - secondo comma (limitazione della garanzia in caso di surroga).

(Firma) .....

(Data) .....

**CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI PER LE OPERAZIONI DI CREDITO  
ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DI CREDITI DI TERZI**

[Empty rectangular box for stamp or signature]

A garanzia del/della ..... (1),  
con la presente costituisco in pegno a Vostra .....  
costituiamo .....  
oltre interessi maturati e maturandi, derivanti da ..... (2)

☐ deposito rappresentato dal libretto n. .... (2) intestato a mio nome, emesso  
in data .....

☐ .....

Fermo restando che i documenti del credito suddetto Vi sono consegnati ai sensi  
dell'art. 2801 cod. civ., Vi di ..... è di mia piena titolarità e disponibilità  
dic ..... nostra  
e non è soggetto a pignoramenti o ad altri vincoli. Mi impegno altresì a comunicarVi  
Ci impegnamo .....  
immediatamente per iscritto .....  
chiunque sollevata, in relazione al credito in pegno e/o al rapporto che vi ha dato origine.

Prendo atto che è .....  
Prendiamo .....  
pervenuta la dichiarazione di cessazione del pegno da parte del debitore ovvero sia stata a questi  
effettuata la notifica .....  
Il presente pegno ..... dalle seguenti condizioni:

**Art. 1 - Oggetto del credito garantito**

Il credito verso ..... in pegno a favore dell'Azienda di credito, in garanzia del credito  
della stessa e di quanto addebitato per capitale, interessi, tasse, imposte, spese, comprese quelle di cui

(1) Precisare i termini dell'operazione garantita ed indicare il nominativo del debitore, che può essere lo stesso costituente o un terzo.

(2) Precisare se il libretto è libero o vincolato.

(3) Indicare il titolo da cui deriva il credito costituito in pegno.

all'art. 10, ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito concesso.

Nel caso che l'aumento del credito sia concesso contro costituzione in garanzia di altri crediti e/o valori, il pegno complessivo garantisce l'ammontare dell'intero credito, come individuato nel comma precedente.

Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che l'Azienda di credito possa effettuare, oltre i limiti del credito concesso o dopo la sua scadenza o la comunicazione del rinvio, se l'aumento fosse dovuto all'Azienda di credito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da chiunque effettuati.

I crediti e/o altri valori che con il consenso dell'Azienda di credito fossero acquisiti in sostituzione di quelli inizialmente costituiti in garanzia e/o a reintegrazione della garanzia persa a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno, escludendosi in ogni caso ogni effetto novativo.

## **Art. 2 - Efficacia della garanzia**

Il pegno permane nella sua integrità fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, compresi gli eventuali interessi e spese. Il pegno è impregiudicato restando il diritto dell'Azienda di credito all'esercizio delle azioni a essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli altri eventuali coobbligati.

Inoltre, il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore dell'Azienda di credito.

## **Art. 3 - Estensione della garanzia ad altri crediti**

Il pegno si intende altresì esteso a qualsiasi altro credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altre garanzie, personali o reali – già in essere o che dovesse sorgere a favore dell'Azienda di credito verso i clienti, sia esso costituito da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione, sia essa di natura corrente o straordinaria, per esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, anticipazioni di denaro, anticipamenti, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di cambiali, anticipamenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

## **Art. 4 - Diminuzione**

Qualora il valore dei beni costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione e la garanzia non sia stata integrata con altri crediti e/o valori di gradimento dell'Azienda di credito – che, a giudizio di questa, siano tali da consentire il permanere del credito concesso – l'Azienda di credito, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione, anche verbale, al debitore.

In tal caso, il debitore è tenuto, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione predetta.

#### **Art. 5 - Realizzazione della garanzia**

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, l'Azienda di credito ha diritto di vendere, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto ed azione, con preavviso, in qualsiasi forma scritta - o di cinque giorni ove il costituente sia un soggetto diverso dall'Azienda di credito - il credito costituito in pegno a mezzo di persona nominata dal giudice competente, ovvero di persona privata.

Qualora oggetto del pegno sia un credito derivante da libretto di credito, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, anche ai sensi dell'art. 1851 cod. civile, l'Azienda di credito ha diritto di riscuotere in ogni momento, anche prima della scadenza dell'eventuale credito, di assoggettato il libretto stesso, il relativo saldo per capitale ed interessi alle condizioni previste di rimborsarsi fino a concorrenza di tutto quanto ad essa dovuto.

Qualora oggetto del pegno siano crediti diversi da quelli compresi nella somma precedente, l'Azienda di credito ha diritto di riscuotere a scadenza le somme relative, versandole in un apposito conto soggetto a vincolo di pegno a proprio favore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1851 cod. civile. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, l'Azienda di credito, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso o altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo di tale conto, per capitale e interessi, ad estinzione o decurtazione di quanto ad essa dovuto, anche ai sensi degli artt. 3 e 6, dandone immediatamente comunicazione al costituente il pegno.

Qualora le somme relative al credito oggetto del pegno pervengano in tutto o in parte alla Azienda di credito attraverso titoli di credito intestati o accettati dal costituente, l'Azienda stessa è autorizzata fin d'ora ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e conto del costituente stesso.

#### **Art. 6 - Garanzia costituita da un terzo**

Se i crediti sono costituiti in pegno da un terzo, questi si dichiara a conoscenza delle norme e delle condizioni che regolano la garanzia.

L'Azienda di credito non è tenuta a fare al costituente il pegno comunicazioni relative alla situazione del rapporto garantito.

Nel caso in cui il terzo sia lo stesso debitore verso l'Azienda di credito in dipendenza di altre operazioni, il pegno è inteso costituito anche in garanzia di detti altri debiti e l'Azienda di credito ha facoltà di realizzare il pegno a norma dell'art. 5.

Il terzo non è tenuto al diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti, e quando ogni ragione dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

#### **Art. 7 - Imputazione delle somme ricavate**

L'Azienda di credito ha diritto di imputare le somme ricavate in ogni caso di realizzazione del pegno ad estinzione o decurtazione, a suo giudizio, di una o più delle obbligazioni garantite.

## Art. 8 - Invio di comunicazioni

L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dell'Azienda di credito sono fatti al costituente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

## Art. 9 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, in vigore presso l'Azienda di credito, che il costituente dichiara di conoscere.

## Art. 10 - Spese ed oneri fiscali

Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che l'Azienda di credito dovesse sostenere in relazione al presente atto, sono a carico del costituente.

## Art. 11 - Legge applicabile e foro competente

Il presente pegno è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la  
\_\_\_\_\_ filiale  
sede centrale dell'Azienda di credito che ha effettuato le operazioni garantite.

(Firma) .....

(Indirizzo) .....

(Data) .....

\_\_\_\_\_ Dichiaro  
Dichiariamo altresì di approvare, come costituente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ.,  
le seguenti condizioni:

Art. 1 - quarto comma (estensione della garanzia).

Art. 3 - (estensione della garanzia ad altri crediti).

Art. 4 - (riduzione del credito garantito e termine per il pagamento).

Art. 5 - (modifica della garanzia).

Art. 6 - terzo comma (estensione della garanzia alle obbligazioni del terzo costituente e limitazione del diritto di regresso o di surroga).

Art. 11 - secondo comma (competenza giudiziaria).

(Firma) .....

(Data) .....

**CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE  
ALLA CESSIONE PRO SOLVENDO DI CREDITI A SCOPO DI GARANZIA**

[Empty box for stamp or signature]

A garanzia del/della ..... (1).  
con la presente Vi  $\frac{\text{cedo}}{\text{cediamo}}$  pro solvendo il credito di Lit. ....  
oltre interessi maturati e maturandi, derivante da ..... (2).

Fermo restando che i documenti da cui risulta il credito suddetto Vi sono consegnati ai sensi  
dell'art. 1262 cod. civ., Vi  $\frac{\text{garantisco}}{\text{garantiamo}}$  l'esistenza del credito medesimo e  $\frac{\text{dichiaro}}{\text{dichiariamo}}$  che lo stesso è  
di  $\frac{\text{mia}}{\text{nostra}}$  piena titolarità e disponibilità e non soggetto a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli.

$\frac{\text{Mi impegno}}{\text{Ci impegnamo}}$  altresì a comunicarVi immediatamente per iscritto l'eventuale sorgere di detti vincoli,  
nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito ceduto e/o al rapporto che  
vi ha dato origine.

$\frac{\text{Prendo}}{\text{Prendiamo}}$  atto che è in Vostra piena conoscenza e consente l'utilizzo del credito concesso solo dopo che sia  
pervenuta la dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore ceduto ovvero sia stata a  
questi effettuata la notifica della cessione stessa.

La presente cessione è regolata dalle seguenti condizioni:

**Art. 1 - Oggetto della garanzia e credito garantito**

Il credito è ceduto pro solvendo a favore dell'Azienda di credito, in garanzia del credito concesso dalla  
stessa e di quanto ad esso dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese, comprese quelle di cui  
all'art. 8, ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del  
credito concesso.

Nel caso che l'aumento del credito concesso avvenga contro cessione in garanzia di altri crediti, il  
complessivo credito ceduto garantisce l'ammontare dell'intero credito concesso, come individuato nel  
comma precedente.

(1) Precisare i termini dell'operazione garantita.  
(2) Indicare il titolo da cui deriva il credito ceduto.



La cessione *pro solvendo* del credito garantisce anche gli eventuali utilizzi che l'Azienda di credito consentisse oltre i limiti del credito concesso o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso.

#### Art. 2 - Efficacia della garanzia

La cessione *pro solvendo* non pregiudica il diritto dell'Azienda di credito di esercitare le azioni ad essa spettanti sia verso il debitore cedente, sia verso gli altri eventuali debitori.

La cessione *pro solvendo* del credito ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore dell'Azienda di credito.

#### Art. 3 - Estensione della garanzia ad altri crediti

La cessione *pro solvendo* si intende altresì effettuata a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, anche personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore dell'Azienda di credito verso il debitore cedente, rappresentata da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di linee documentarie, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

#### Art. 4 - Diminuzione della garanzia

Qualora il valore dei crediti ceduti in garanzia diminuisca, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con la cessione *pro solvendo* di altri crediti di gradimento dell'Azienda di credito - che, a giudizio di questa, siano tali da consentire il permanere del credito concesso - l'Azienda di credito, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente e con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione, anche verbale, al debitore cedente.

In tal caso, il debitore cedente è tenuto, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione predetta.

#### Art. 5 - Destinazione delle somme versate

Le somme versate dall'Azienda di credito in virtù della cessione sono portate ad estinzione o decurtazione, a scelta dell'Azienda stessa, di una o più delle obbligazioni garantite, come individuate anche ai sensi dell'art. 3.

Qualora le somme versate dal credito ceduto pervengano in tutto o in parte alla Azienda di credito attraverso titoli di credito o girati al debitore cedente, l'Azienda stessa è autorizzata fin d'ora ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e conto di quest'ultimo.

Resta fermo comunque, considerato lo scopo di garanzia della presente cessione, l'obbligo del debitore cedente di rimborsare, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, tutto quanto dovuto all'Azienda di credito in dipendenza delle obbligazioni garantite, come individuate anche ai sensi dell'art. 3.

## Art. 6 - Invio di comunicazioni

L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dell'Azienda di credito sono fatti al debitore cedente con pieno effetto ~~all'indirizzo~~ all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente ~~per iscritto~~.

## Art. 7 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, ~~si applicano le «Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi»~~, in vigore presso l'Azienda di credito, che il debitore cedente dichiara di conoscere.

## Art. 8 - Spese ed oneri fiscali

Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali ~~che l'Azienda di credito dovesse sostenere in relazione al presente atto~~, sono a carico del debitore cedente.

## Art. 9 - Legge applicabile e foro competente

La presente cessione è regolata dalla legge italiana.

Per qualunque controversia è competente ~~l'Autorità giudiziaria~~ nella cui circoscrizione si trova la filiale dell'Azienda di credito ~~che ha effettuato le operazioni garantite~~.  
sede centrale

(Firma) .....

(Indirizzo) .....

(Data) .....

Dichiaro altresì ~~di approvare~~ specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le  
Dichiariamo  
seguenti condizioni:

Art. 3 - (estensione della garanzia ad altri crediti).

Art. 4 - (riduzione dell'importo del credito garantito e termine per il pagamento).

Art. 9 - secondo comma (deroga di competenza giudiziaria).

(Firma) .....

(Data) .....

**CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE  
AL MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO DI CREDITI**

[Empty rectangular box for stamp or signature]

Con riferimento al/alla ..... (1).  
con la presente Vi conferisco conferiamo mandato irrevocabile, in quanto anche nel Vostro interesse, ai sensi  
dell'art. 1723, secondo comma, cod. civ., ed incassare - anche mediante girata, pure per  
quietanza, di titoli di credito che Vi dovessero provenire a me/noi intestati o girati - tutte le somme  
dovute in dipendenza del credito derivante da ..... (2).

Nel consegnarVi i documenti da cui risulta il credito da riscuotere, Vi dichiaro dichiariamo di avere sin d'ora  
per rato e valido il Vostro operato, restando inteso che il suddetto mandato è senza corrispettivo.

Il presente mandato si intende regolato dalle seguenti condizioni:

**Art. 1 - Riscossione delle somme**

Le somme da incassare in dipendenza del mandato sono riscosse dall'Azienda di credito, anche nel  
proprio interesse, a fronte del credito concesso dalla stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale,  
interessi, tasse, imposte, spese, comprese quelle di cui all'art. 5, ed ogni altro accessorio, anche in  
dipendenza di rinvii o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito medesimo.

**Art. 2 - Destinazione delle somme incassate**

Le somme incassate dall'Azienda di credito in virtù del mandato sono portate ad estinzione o  
decurtazione di ogni ragione di credito vantata dall'Azienda stessa in dipendenza sia delle obbligazioni

(1) Precisare i termini dell'operazione garantita ed indicare il nominativo del debitore, che può essere lo stesso mandante o un  
terzo.

(2) Indicare il titolo da cui deriva il credito da riscuotere.

individuare nel precedente articolo, sia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore dell'Azienda di credito verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, acquisti di titoli, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

L'Azienda di credito ha diritto di imputare le somme ricevute dal debitore al mandato ad estinzione o decurtazione, a suo giudizio, di una o più delle operazioni garantite.

### Art. 3 - Invio di comunicazioni

L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra comunicazione dell'Azienda di credito sono fatti al mandante con pieno effetto all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

### Art. 4 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le «Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi», approvate dall'Azienda di credito, che il mandante dichiara di conoscere.

### Art. 5 - Spese ed oneri fiscali

Le spese di qualunque genere e gli oneri dell'Azienda di credito dovesse sostenere in relazione al presente atto, sono a carico del mandante.

### Art. 6 - Legge applicabile e foro competente

Il presente mandato è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia, è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la filiale dell'Azienda di credito dove sono effettuate le operazioni garantite.

(Firma) .....

(Indirizzo) .....

(Data) .....

Dichiaro che il presente mandato è conforme a quanto specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguo.

Art. 2 - primo comma (deroga della garanzia ad altri crediti).

Art. 6 - secondo comma (deroga di competenza giudiziaria).

(Firma) .....

(Data) .....